

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Debito di valore ed indici di svalutazione

*L'utilitas perduta dal creditore, come debito di valore, assume una misura crescente per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, sicché il punto di riferimento per il calcolo degli interessi non è costante, ma aumenta in relazione all'aumentare della misura del controvalore del bene perduto. E le difficoltà di accertare i vari progressivi mutamenti del potere d'acquisto della moneta, trattandosi di liquidazioni equitative, possono essere superate utilizzando indici annuali medi di svalutazione.*

**Tribunale di Catania, sezione terza, sentenza del 11.01.2019**

*...omissis...*

La giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, ha ormai da tempo chiarito che la disciplina prevista dall'art. 2051 cod. civ. è applicabile anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito o, comunque, preposti alla loro manutenzione. Si è ritenuto, a questo riguardo, che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il fortuito (Cass. 28 settembre 2012, n. 16542; Cass. 20 novembre 2009, n. 24529; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21508).

In particolare, per le autostrade previste dall'art. 2 del vecchio e del nuovo C.d.S. (D.P.R. n. 393 del 1959 e D.Lgs. n. 285 del 1982), per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo all'effettiva possibilità del controllo alla stregua dei suddetti parametri induce ad una conclusione in via generale affermativa e, dunque, a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. (Cass. 6 luglio 2006, n. 15383, Cass. 19 maggio 2011, n. 11016); per le strade comunali, - salvo il vaglio in concreto del giudice di merito - circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune.

E, ancora, si è ritenuto che "In tema di responsabilità per danni da beni demaniali, qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto. In tal caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia" (v. Cass. n. 15383/2006 cit.).

La giurisprudenza di legittimità ha poi avuto modo di specificare che, in relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (v. Cass. n. 15383/2006 cit.).

Assodato, infatti, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito - che, come affermato in giurisprudenza, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (cfr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) -, in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Ne consegue che corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ. è quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., comma 1.

La Suprema Corte, con un'altra importante pronuncia (Cass. Civ., sez. III, 6 giugno 2008, n. 15042), ha poi osservato che la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali. Ha tuttavia considerato che, essendo detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati. Esso va individuato, in base ad una valutazione, caso per caso ed in concreto, circa la natura e la tipologia delle cause che hanno provocato il danno, nel senso che occorre distinguere se dette cause siano intrinseche alla struttura del bene, così da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura, il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, etc.), o se si tratti, invece, di situazioni di pericolo estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (a mero titolo esemplificativo, perdita d'olio da un veicolo di passaggio, abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici o altri agenti offensivi). Si è, difatti, rilevato che, mentre nel primo caso si può certamente ritenere il custode obbligato a controllare lo stato della cosa ed a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi "caso fortuito" e, dunque, escludere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., quanto meno finché non sia trascorso un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente affinché il custode acquisisca contezza del pericolo venutosi a creare e sia messo nelle condizioni di poter intervenire per eliminarlo.

Giova segnalare poi che anche più di recente (Cass. Civ., sez. III, 23 gennaio 2009, n. 1691) è stato ribadito il principio per cui la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia - stabilita dall'art. 2051 c.c. - è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, essendo sintomatica in proposito la suddivisione in "zone" della manutenzione delle strade del territorio comunale, affidata in appalto a varie imprese, in quanto è indubbio che tale "zonizzazione" comporti per l'ente pubblico, sul piano meramente

fattuale, un maggiore grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni del demanio stradale, con conseguente responsabilità per i danni da essi cagionati, salvo ricorso del caso fortuito. La pronuncia da ultimo citata ha altresì ribadito che l'affidamento in appalto della manutenzione stradale alle singole imprese non sottrae la sorveglianza ed il controllo del comune, atteso che il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della Strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non valga affatto ad escludere la responsabilità del comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Nel caso di specie, il verbale in atti d'intervento della Polizia Municipale di Catania ha comprovato l'effettività della dinamica del sinistro nei termini prospettati in citazione e, segnatamente, che il 15 luglio 2007, alle ore 8.30 circa, parte attrice stava percorrendo in motociclo la via C. C. in C., allorquando, giunto all'altezza del civico 160, all'improvviso, perdeva il controllo del mezzo e cadeva per terra insieme al motociclo, a causa del manto stradale gravemente dissestato, procurandosi le lesioni riscontrabili nel referto medico in atti. Alla luce di quanto sopra, si ritiene, in definitiva, che nella specie sia stata raggiunta la prova della sussistenza dei fatti costitutivi della responsabilità del Comune di Catania per danno da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.

In particolare, risulta provato il potere di controllo del Comune sull'area in cui si è verificato il sinistro, in quanto la stessa si trova all'interno del centro abitato, e, cioè, all'interno di un bene di estensione sufficientemente limitata da rendere possibile un adeguato controllo da parte dell'ente proprietario.

Risulta parimenti provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno prodotto.

Difatti, è emerso univocamente che parte attrice ha perso il controllo del motociclo per il manto stradale gravemente danneggiato, come dimostrano gli accertamenti eseguiti dagli Ispettori di Polizia Municipale giunti sul posto nell'immediatezza del fatto (doc. 1 del fascicolo di parte attrice), e, quindi, che la caduta si è prodotta come conseguenza normale della pericolosità intrinseca posseduta dalla cosa.

Non risultano, poi, elementi idonei a provare che il danno si sia verificato per caso fortuito.

Come noto, esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale ed intrinseca al modo di essere del bene, ma sia estemporaneamente creata da terzi, e dunque consista in fattori esterni non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione.

Il difetto di manutenzione della strada, consistente nella presenza di una buca o, comunque, di un tratto dissestato o deformato, è da ritenere causa strutturale, quindi fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal momento che si è provato - come si è detto - che ha in concreto provocato la caduta del ciclista.

D'altra parte, nei casi in oggetto, la prova delle circostanze qualificabili come caso fortuito, e quindi idonee ad esimere da responsabilità, deve essere fornita dal custode del bene demaniale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella specie il Comune di Catania, che, però, non ha assolto tale suo onere probatorio. Ed anzi, dalla relazione di servizio prodotta emergono elementi tale da suffragare l'esistenza del nesso eziologico tra cosa in custodia e danno.

Infatti, si legge nella citata relazione di servizio che veniva richiesto l'intervento della manutenzione stradale per il ripristino dello stato dei luoghi. Dunque, gli stessi Ispettori di P.M. hanno riconosciuto l'esistenza di un difetto di manutenzione stradale e dunque di un'anomalia della cosa in custodia, tanto da ritenere necessario un intervento immediato di ripristino, tuttavia tardivo per quanto riguarda la vicenda che qui ci occupa.

Né infine è stata raggiunta la prova della sussistenza di una concorrente condotta colposa dell'attore che abbia potuto contribuire alla produzione dell'evento lesivo.

Va osservato a questo riguardo che il tratto dissestato al momento dell'incidente non era segnalato e tra l'altro le buche più profonde risultavano sul tratto curvilineo (vd. il grafico allegato al rapporto di incidente stradale).

Né risulta in alcun modo che il sinistro sia riconducibile a disattenzione o imprudenza dell'attore (di nessuna rilevanza risultano, sul punto, le generiche illazioni, non suffragate da alcuna prova, con cui il Comune asserisce, nella comparsa di risposta, che l'incidente sarebbe stato determinato da una velocità non adeguata da parte dell'attore ovvero dalla omissione di doverose cautele alla guida del motociclo).

Va al contrario osservato che la condotta tenuta dall'attore nella circostanza non presenta alcunché di imprevedibile, anomalo o abnorme, essendo emerso dall'istruttoria che lo stesso stava procedendo in motociclo lungo una strada cittadina, peraltro su una delle arterie viarie più importanti e trafficate e, quindi, ben poteva ragionevolmente fare affidamento sulla normale percorribilità di quel tratto di strada, allorquando, all'improvviso, incontrò il tratto dissestato (non segnalato), perdendo il controllo del mezzo e cadendo a terra.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni subiti da parte attrice, alla stregua della documentazione medica in atti questo decidente ritiene che il danno biologico permanente vada quantificato nella misura del 7% (risultando assolutamente eccessiva quella del 9% prospettata da parte attrice), il danno biologico temporaneo in giorni 30 di inabilità totale e giorni 30 di inabilità parziale al 50%.

E' prassi di questo ufficio liquidare i danni de quibus sono sulla base dei noti criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano (in atto quelli del 2018), che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento al crescere dell'età del danneggiato al momento del sinistro.

Pertanto, tenuto conto dell'età di parte attrice al momento dell'incidente nonché di quanto sopra detto, il danno biologico va liquidato come da prospetto specificato in seguito.

Poiché l'evento lesivo è successivo alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla rivalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.

Si precisa che tutti gli importi liquidati a titolo di danno biologico vanno riportati in valori monetari alla data di verifica del fatto dannoso, con esclusione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale che, siccome successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, andrà devalutata con decorrenza dal momento della cessazione della invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (cfr. Cass. 20/6/1996, n.5680).

Le somme liquidate a titolo di danno biologico, una volta devalutate alla data di verifica del fatto dannoso - con esclusione di quelle liquidate per invalidità permanente che, come detto, vanno devalutate alla data di cessazione delle invalidità temporanea - vanno poi rivalutate alla stregua degli indici Istat del costo della vita con decorrenza dalle date in cui sono state monetariamente determinate (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio), trattandosi di credito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni.

Inoltre, sulle dette somme sono dovuti, dalla data del sinistro e fino alla data della presente sentenza per quanto riguarda l'invalidità temporanea e dalla data di cessazione delle invalidità temporanea e fino alla data della presente sentenza per quanto riguarda l'invalidità permanente, gli interessi c.d. "compensativi", che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712), e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307).

Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sui tema (cfr Cass. Sez. I, 20 giugno 1990, n. 6209), tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno.

Il calcolo della rivalutazione viene fatto - per semplicità - anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.

E ciò perché, come opportunamente rilevato dalla Corte di Cassazione, "l'utilitas perduta dal creditore, come debito di valore, assume una misura crescente per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, sicché il punto di riferimento per il calcolo degli interessi non è costante, ma aumenta in relazione all'aumentare della misura del controvalore del bene perduto. E le difficoltà di accertare i vari progressivi mutamenti del potere d'acquisto della moneta, trattandosi di liquidazioni equitative, possono essere superate utilizzando indici annuali medi di svalutazione" (Cass. Sez. I, 20 giugno 1990, n. 6209, cit.).

Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, "gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito" (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, "la sentenza che liquida il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo" (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).

Peraltro, è da sempre pacifico che "la liquidazione del maggior danno che il creditore di una somma di danaro provi di aver subito per effetto del ritardo nel pagamento (art. 1224, comma 2, c. c.) va compiuta dal giudice di merito con riferimento alla data della decisione che chiude il giudizio davanti a sé. E la liquidazione determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da

obbligazione di valore in obbligazione di valuta, che la sentenza rende esigibile, sicché sulla somma risultante dalla liquidazione sono dovuti, dalla data della sentenza, gli interessi al saggio legale" (Cass. Sez. III, 9 gennaio 1996, n. 83. Nello stesso senso, fra le altre, Sez. 111, 6 novembre 1996, n. 9648; Sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8465; Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508; e Sez. III 26 ottobre 1992, n. 11616).

Va inoltre liquidato a parte attrice il danno patrimoniale avente ad oggetto la spesa medica sostenuta e di cui all'allegato 13 (mentre quella dell'allegato 12 sostenuta il 12 giugno 2012 non risulta avere alcuna attinenza con il danno de quo) e di cui al prospetto specificato in seguito. Sulle relative somme sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali secondo i suindicati criteri con decorrenza dal dì di ciascun esborso.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, si elabora il prospetto di cui già si è detto e che indica in via conclusiva la somma spettante a parte attrice.

Omissis

Alla stregua di tutto quanto esposto, parte convenuta va condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di Euro 22.998,29.

Va invece rigettata la richiesta di parte attrice di risarcimento del danno morale, tenuto conto dell'orientamento seguito da questo tribunale anche alla luce della sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite della Corte Suprema che così ha statuito:

"Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.

Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c. c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.

Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi

di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.

Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza.

Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.

Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.

Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".

Tali principi sono stati ribaditi con la sentenza n. 12408/11 della Corte Suprema (vd. parte motiva).

Nel caso di specie, per la liquidazione del danno biologico è stata utilizzata la tabella di Milano del 2018, che è stata redatta tenendo conto espressamente della sentenza delle Sezioni Unite testé citata, individuando il nuovo valore del c.d. "punto" partendo dal valore del "punto" delle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato, in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione "medio" anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla "sofferenza soggettiva", di una percentuale ponderata (dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%) e prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione.

Dunque, il risarcimento del danno corrispondente alla sofferenza soggettiva che prima della sentenza delle Sezioni Unite sopra citata veniva risarcita come c.d. danno morale è compreso nella liquidazione del danno biologico fatta come sopra.

Del resto, nulla è stato allegato e men che meno provato che possa indurre a ritenere che vi siano ulteriori concrete sofferenze fisiche e psichiche patite da parte attrice che richiedano un aumento dei valori tabellari sopra adottati.

In virtù del principio della soccombenza, parte convenuta va condannata al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo. Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che l'attore ha diritto di

vedersi rimborsate (cfr. Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 1771 del 28 Gennaio 2014; Cass. nn. 3946/75, 4707/77, 6056/90); esse vanno quantificate nella misura di Euro 600,00. Non va invece disposto il rimborso della asserita spesa di Euro 900,00 in quanto non pienamente giustificata.

pqm

Il Giudice della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 17337/14 R.G.:

1) condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 22.998,29; rigetta le altre domande giudiziali e di cui in motivazione;

2) condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 5.370,00, di cui Euro 870,00 per spese, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte attrice.

Così deciso in Catania, il 11 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 11 gennaio 2019.